

OGGETTO: **Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 221/2021, c.d. "Festività 2021" - Proroga Stato di Emergenza**

Con il D.L. n.221/2021 il Governo ha (i) **prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022** con conseguente prolungamento, fino al medesimo termine, dell'efficacia anche delle disposizioni:

- costituenti il fondamento normativo per l'emanazione delle misure restrittive anti-Covid-19;
- relative all'impiego del *green pass*, anche con riferimento agli ambienti di lavoro privato;
- contenute nel DPCM dello scorso 2 marzo, fatte salve le disposizioni normative previste successivamente e attualmente vigenti;

(ii) **integrato il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus** e, in particolare, della variante c.d. "Omicron". Tra le novità di maggiore interesse per il settore si evidenzia:

- l'obbligo, a partire **dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato di emergenza**, di indossare le mascherine di tipo FFP2 nell'ambito degli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso, tra l'altro, in sale da concerto, in locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati), inoltre, nei suddetti luoghi – diversi dai servizi di ristorazione – vige il divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso;
- l'applicazione, **dal 25 dicembre u.s. fino alla cessazione dello stato di emergenza**, dell'obbligo del c.d. *super green pass* (no tampone), oltre che al tavolo al chiuso, anche per il consumo di cibi e bevande al bancone al chiuso; naturalmente resta salva l'esclusione da tale obbligo dei minori di 12 anni e dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale da idonea certificazione medica;
- il divieto, **dal 25 dicembre u.s. fino al 31 gennaio 2022**, di feste, eventi assimilati e concerti che implicino assembramenti in spazi all'aperto, nonché la sospensione delle attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
- l'obbligo, **a partire dal 10 gennaio p.v. fino alla cessazione dello stato di emergenza**, di possedere il *super green pass* per accedere alle sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- l'obbligo, a decorrere dal 25 dicembre u.s. fino **al 31 gennaio p.v.** di indossare le mascherine all'aperto (anche in zona bianca);
- la riduzione, **a partire dal 1° febbraio 2022**, da 9 a 6 mesi della validità del *green pass* comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione e di quello attestante l'avvenuta guarigione da Covid -19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della sera del 24 dicembre 2021, il Decreto Legge n. 221/2021, c.d. "Festività 2021", recante "*Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (allegato 1), in vigore a partire dal 25 dicembre u.s..

Il provvedimento introduce importanti novità in merito alla regolamentazione dell'emergenza pandemica, disponendo, come dichiarato dal Ministro Speranza nella [conferenza stampa](#) tenutasi lo scorso 23 dicembre, nuove restrizioni volte a contenere la crescita dei casi di contagio registrata negli ultimi giorni, che è diretta conseguenza dell'arrivo nel nostro Paese della variante c.d. "Omicron".

Con riferimento alle disposizioni di interesse per il comparto, in questa sede preme segnalare:

Art. 1 – Proroga stato di emergenza fino al 31 marzo 2022

Il Decreto Legge prevede la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022 come deliberato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 14 dicembre e, conseguentemente, dispone il prolungamento al medesimo termine di una serie di disposizioni di particolare rilievo, tra le quali si segnalano:

- le norme di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2020 e di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 33/2020, convertito, con modificazioni dalla L. n. 74/2020, che costituiscono il fondamento normativo per l'eventuale emanazione di disposizioni restrittive alle attività sociali e economiche con finalità di contenimento del contagio da Covid-19;
- le disposizioni concernenti l'impiego del *green pass* e del *super green pass*, e in particolare, per quel che più interessa il settore rappresentato, viene prorogata fino al 31 marzo 2022 l'efficacia delle disposizioni:
 - di cui all'art. 9 *septies*, commi 1, 6 e 7, relative all'obbligo del *green pass* negli ambienti di lavoro privato (su cui si rinvia alle circolari Fipe nn. 142/2021 e 165/2021);
 - di cui all'art. 6 del D.L. n. 172/2021, c.d. *super green pass* (cfr. circolare Fipe n. 167/2021), che prevede che nelle Regioni collocate in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla siano previste delle limitazioni siano consentite esclusivamente ai soggetti in possesso del *super green pass*, oltre che ai minori di 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale (con l'eccezione, tra le altre, delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per le quali continuerà ad applicarsi la disciplina ordinaria). La versione originaria della norma prevedeva l'applicabilità di tale regime fino al 15 gennaio 2022;
- le norme espressamente indicate all'allegato A del provvedimento, tra cui:
 - l'art. 73, del D.L. n. 18/2020, c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni, dalla L. n. 27/2020, recante semplificazioni in materia di organi collegiali;
 - l'art. 83, del D.L. n. 34/2020, c.d. "Rilancio", convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020, in materia di sorveglianza sanitaria;
 - l'art. 90 del provvedimento da ultimo citato, in materia di lavoro agile;
- le disposizioni contenute nel DPCM dello scorso 2 marzo (circolare Fipe n. 42/2021) – recante le misure di contenimento del Covid-19 applicabili alle attività sociali ed economiche – fatte salve le disposizioni normative previste successivamente e attualmente vigenti.

Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi Covid-19

La norma, intervenendo in modifica dell'art. 9, commi 3 e 4-*bis* del D.L. n. 52/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 87/2021 (d'ora in avanti "Riaperture"), prevede che a decorrere dal 1° febbraio 2022 la validità della certificazione verde comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione sia portata a 6 mesi (in luogo di 9 mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario e, in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, a far data da tale somministrazione.

Viene altresì ridotta a 6 mesi (sempre in luogo di 9) anche la validità del *green pass* rilasciato a seguito dell'avvenuta guarigione a coloro che abbiano contratto il virus SARS-CoV2 oltre il 14° giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Inoltre, come anticipato dal Ministro Speranza in conferenza stampa, la circolare n. 59207 del 24 dicembre u.s. della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute, ha stabilito che il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è ridotto a 4 mesi (120 giorni), in luogo dei 5 originariamente previsti dalle precedenti circolari ministeriali.

Art. 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

La disposizione prevede che:

- a partire dal 25 dicembre u.s. e fino al 31 gennaio 2022 anche in zona bianca troverà applicazione l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all'aperto di cui all'art. 1 del DPCM dello scorso 2 marzo;
- sempre a partire dal 25 dicembre u.s. e fino al 31 marzo 2022 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all'aperto e al chiuso, tra l'altro, in sale da concerto, in locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati) è fatto obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 e nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, vige il divieto di consumo di cibi e bevande al chiuso.

Art. 5 – Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande

La disposizione prevede che, a partire da dal 25 dicembre u.s. e fino alla cessazione dello stato d'emergenza, negli esercizi di ristorazione (art. 4 del "Riaperture") il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, sarà consentito, oltre ai minori di anni 12 e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, esclusivamente ai possessori del super *green pass*. Pertanto, così come già previsto per il consumo ai tavoli al chiuso (cfr. circolare Fipe n. 167/2021), anche per il consumo al banco al chiuso saranno valide solo le certificazioni attestanti:

- l'avvenuta vaccinazione (art. 9, comma 2, lett. a) del "Riaperture");
- l'avvenuta guarigione (art. 9, comma 2, lett. b) del "Riaperture");
- l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (art. 9, comma 2, lett. c-bis).

Sembra opportuno precisare che tale prescrizione continua a non essere richiesta per il *take away*, per usufruire dei servizi igienici e, in zona bianca e in zona gialla, per quel il consumo all'aperto (sia al tavolo che al banco): tale tipologia di consumo rimane consentita anche a coloro che non siano in possesso di alcun *green pass* (né ordinario, né rafforzato).

Artt. 6 - Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto e discoteche

Dallo scorso 25 dicembre e fino al 31 gennaio 2022 sono vietate le feste, comunque denominate e gli eventi ad esse assimilati e sono altresì sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, e saranno vietati gli eventi, le feste e i concerti che implicino assembramenti in spazi all'aperto. La Federazione, insieme al SILB, ha già avviato le opportune interlocuzioni con le forze politiche e governative, affinché si predispongano con estrema urgenza i necessari indennizzi economici per la parziale compensazione del nuovo periodo di chiusura imposto dal DL in oggetto.

Art. 8 – Estensione dell'impiego del super *green pass*

La disposizione, applicabile a partire dal prossimo 10 gennaio e fino al 31 marzo 2022, prevede ulteriori attività e servizi – rispetto a quelli già previste dalla normativa vigente – per il cui accesso o la cui fruizione è necessario essere muniti del *green pass* rafforzato (no tampone). Per quel che più interessa il settore dei Pubblici Esercizi, tale prescrizione viene estesa anche per l'accesso in zona gialla e arancione alle **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò** (art. 9-bis, comma 1, lett. h) del "Riaperture").

Art. 17 - Prestazione lavorativa dei soggetti fragili e congedi parentali

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei Contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto

Fino alla data di adozione del decreto citato e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, i lavoratori fragili (di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 2) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso

l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Le previsioni in materia di congedi parentali (di cui i cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 – Circolare FIPE n. 151/2021), si applicheranno fino al 31 marzo 2022.

I benefici in materia di congedi parentali ivi citati sono riconosciuti nel limite di spesa di 29,7 milioni di euro per l'anno 2022.


Per le restanti disposizioni si rinvia alla lettura del provvedimento e, viste le numerose richieste pervenute agli Uffici, si trasmette anche il vademecum certificazioni verdi aggiornato alla disciplina vigente (allegato 2).

Gli Uffici, come di consueto, restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 178/2021 Circolare Fipe n. 175/2021 Circolare Fipe n. 167/2021 Circolare Fipe n. 165/2021 Circolare Fipe n. 161/2021 Circolare Fipe n. 156/2021 Circolare Fipe n. 152/2021 Circolare Fipe n. 151/2021 Circolare Fipe n. 149/2021 Circolare Fipe n. 134/2021 Circolare Fipe n. 130/2021 Circolare Fipe n. 126/2021 Circolare Fipe n. 125/2021 Circolare Fipe n. 116/2021 Circolare FIPE n. 108/2021 Circolare Fipe n. 94/2021 Circolare Fipe n. 90/2021 Circolare Fipe n. 52/2021	https://youtu.be/39BNiRMkQCU	Green pass rafforzato; consumo al banco al chiuso; validità green pass; mascherine; giochi; discoteche; sale da ballo;